

N. 00454/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2008, proposto da:
Mewafi Nerdin, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pirro, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Boscovich 17;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia,
1;

per l'annullamento

del decreto K,10/C124884/R emesso dal Ministero dell'Interno in
data 12.07.2004, con cui è stata rigettata la domanda di cittadinanza
italiana presentata dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I) La ricorrente, cittadina egiziana, coniugata dal 1997 con il Sig. El Baya Aly, cittadino italiano, ha presentato in data 14.4.2001, domanda per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art 5 della L. 91/1992.

Con il decreto K.10/C124884/R del 12.07.2004 il Ministero respingeva l'istanza, poiché dall'istruttoria sarebbero emersi elementi di valutazione tali da fare ritenere "la sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che ai termini dell'art 6 comma 1, lettera c) L. 91/92 precludono l'acquisto della cittadinanza".

Con il presente ricorso, notificato in data 17.4.2008 e depositato il 14.5.2008, parte ricorrente ha impugnato il decreto, lamentando i seguenti profili di illegittimità:

violazione di legge in relazione al termine per l'emissione del provvedimento;

carezza di motivazione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti.

Si costituiva il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 2387 del 24 settembre 2012, veniva chiesto all'Amministrazione intimata di produrre una relazione, in cui fossero indicati "i comprovati motivi" ostativi al richiesto riconoscimento della cittadinanza.

L'Amministrazione non provvedeva ad ottemperare all'ordinanza.

All'udienza del 21 dicembre 2012 il ricorso veniva trattenuto in

decisione dal collegio.

II) Il Collegio ritiene debba essere esaminata l'eccezione sollevata nella memoria depositata in data 15 marzo 2012, da parte della difesa erariale, circa il difetto di giurisdizione del giudice adito.

L'eccezione è fondata e va accolta.

2.1. La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo (cfr., tra le tante, di recente, TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 945 del 2010). In tale ambito, l'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 91 del 1992, ossia la sussistenza, come nel caso specifico, di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". Soltanto in tale evenienza, la citata situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo (cfr. Cons. St. VI, 31 marzo 2009 n. 1891). Ciò tuttavia a condizione che il provvedimento di rifiuto della cittadinanza sia emanato entro il termine prescritto dalla legge e non ricorrano cause che possano determinare la sospensione del termine medesimo, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, l.n. 91/92.

2.2. Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 91 del 1992 ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Pertanto, una volta interdetto l'esercizio di tale potere, a seguito

dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 8 comma 2, l. n. 91 del 1992, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, si controverte della esistenza o meno del diritto soggettivo all'emanazione del decreto in favore del richiedente e sussiste dunque la giurisdizione del giudice ordinario cui spetta di verificare la sussistenza o meno dei requisiti legali richiesti per l'attribuzione della cittadinanza.

Tale presupposto si riscontra nel caso in esame, atteso che la domanda di cittadinanza è stata presentata il 14 giugno 2001, mentre il decreto di rigetto, fondato sulla esistenza di “motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica” è stato emanato in data 12 luglio 2004 (e notificato il 18 febbraio 2008), quindi ben oltre il suddetto termine di legge di due anni, in difetto delle condizioni legittimanti la sospensione del termine medesimo. In tale quadro, allo scadere del termine di due anni dalla presentazione della domanda, la situazione soggettiva della richiedente la cittadinanza “iuris communicatione” ha assunto consistenza di diritto soggettivo, soggetto a mera verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 e a pronuncia dichiarativa dell'acquisto della cittadinanza .

Per tale ragione, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con la precisazione che, ai sensi dell'art.11 secondo comma del c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima rimangono salvi, ove il giudizio sia riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione.

Le spese possono essere compensate, stante le incertezze interpretative che, da sempre, accompagnano l'applicazione dei criteri di riparto degli affari tra le diverse giurisdizioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)